

Milano, 3 marzo 1999

CIRCOLARE N. **2844**

Prot. N. **1347** DIR./SPSL/FDL/gr

**Ai Presidi di Facoltà**

**Ai Direttori di Dipartimento e di Istituto**

**Ai Sovrintendenti delle Aziende Agrarie**

**Ai Capi Divisione**

**Ai Responsabili dei Settori Didattici**

e p.c. **Alle OO.SS.**

**Alle R.S.U.**

**LORO SEDI**

**Oggetto:** Applicazione Decreto 5 agosto 1998 n.363 *“Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni”*.

Si trasmette, in allegato alla presente, il Decreto Rettorale n. 191296 del 26 febbraio 1999, con il quale, in attuazione del comma 1 dell’art. 2 del decreto in oggetto, si individua il datore di lavoro dell’Università degli Studi di Milano e delle Aziende Agrarie, ai fini dell’applicazione del D. Lgs. 626/94 e sue modificazioni e integrazioni, in materia di prevenzione, sicurezza e protezione della salute dei lavoratori.

Si precisa che, ai sensi del D.I. 363/98, così come recepito dal decreto rettorale, si intende per lavoratore:

- a) il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dall’Università;
- b) gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio;
- c) i volontari frequentatori così come individuati dal "Regolamento per l’accesso dei laureati frequentatori alle strutture dell’Università";
- d) i lavoratori non organicamente strutturati ma dei quali l’Università si avvale in virtù di appositi e regolari contratti stipulati con gli stessi lavoratori;
- e) il personale appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, a norma di convenzione opera in locali dell’Università, salvo diverse specifiche previsioni degli atti convenzionali.

Nel contempo, si evidenzia che, con il medesimo provvedimento, è conferita alle SS.LL., nell’ambito delle attività e degli spazi assegnati alle strutture di cui hanno la direzione e nel rispetto della legislazione vigente, la delega di parte delle funzioni che il D. Lgs. 626/94 attribuisce al datore di lavoro; inoltre, in osservanza del decreto interministeriale già citato, è individuata la figura del responsabile dell’attività didattica e/o di ricerca in laboratorio.

Si precisa altresì che, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 del D.I. 363/98, sono considerati laboratori:

*“i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l’uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell’area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte (omissis...)”*

In particolare, il già citato decreto rettorale n.191296 stabilisce che:

- a) il Rettore e i Sovrintendenti delle Aziende Agrarie, ai fini della prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro, sono datori di lavoro e i rispettivi obblighi e attribuzioni sono indicati ai punti 1) e 2) dell'art. 2. E, precisamente, per il Rettore, gli adempimenti sono quelli non delegabili ai sensi del comma 4-ter dell'art.1 del D. Lgs. 626/94 e quelli richiamati agli artt. 3 e 4 del D. I. 363/98;
- b) ai Presidi di Facoltà, ai Direttori di Dipartimento, ai Direttori di Istituto, Scuole, Centri di Studio e di Ricerca, sono delegate le funzioni di cui al punto 2) dell'art. 2;
- c) i Capi Divisione, i Direttori dei Centri di Servizio nonché i responsabili dei Settori Didattici, sono delegati alle funzioni di cui al punto 3) dell'art. 2;
- d) si intende per responsabile delle attività didattiche e/o di ricerca in laboratorio il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche e/o di ricerca in laboratorio. Le competenze di tale soggetto sono espressamente indicate all'art. 3;
- e) gli organi di gestione delle diverse strutture universitarie devono, secondo regole proprie e con le modalità richiamate all'art. 3, individuare, fra il personale dipendente dell'Università e afferente alla struttura di competenza, i responsabili della didattica e/o ricerca in laboratorio;
- f) il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dall'Università, e le categorie indicate all'art. 4, che prestano la propria opera presso enti esterni, in assenza di diversi specifici accordi convenzionali, sono soggetti, anche in materia di delega di funzioni, alla stessa disciplina che si applica al personale dell'ente ospitante;
- g) il personale di enti convenzionati, sia pubblici che privati, che opera in locali dell'Università, in assenza di diversa pattuizione prevista negli specifici accordi convenzionali, è soggetto alla stessa disciplina alla quale è sottoposto il personale universitario.

Confidando sullo spirito di collaborazione e sull'alto grado di sensibilità delle SS.LL., si invitano le medesime al puntuale e scrupoloso rispetto del decreto rettorale, affinché sia data corretta applicazione alle disposizioni in esso contenute.

L'Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento (Via Chiaravalle, 11 20122 Milano, tel. 025835. 3485 - fax: 025835.3486)

Con i migliori saluti

**IL RETTORE**  
(Paolo Mantegazza)

*Allegati: decreto 5 agosto 1998 n.363 (omissis)  
decreto rettorale n.191296 del 26/02/1999*

## **DIR/SPSL**

### **IL RETTORE**

- VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- VISTO Il Decreto 5 agosto 1998, n.363, con il quale sono state dettate le norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo n.626/94 citato.
- VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione di Ateneo per la Sicurezza nella seduta del 25 novembre 1998

### **DECRETA**

è emanato il seguente regolamento per l'attuazione delle disposizioni contenute nel D.I. 363/98:

#### **ART. 1**

Il datore di lavoro nell'Università degli Studi di Milano è il Rettore, con eccezione delle Aziende Agrarie (aziende a gestione autonoma) dove il datore di lavoro è il Sovrintendente.

Si definiscono lavoratori, ai fini del presente regolamento:

- 1) il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dall'Università;
- 2) gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio;
- 3) i volontari frequentatori così come individuati dal "Regolamento per l'accesso dei laureati frequentatori alle strutture dell'Università";
- 4) i lavoratori non organicamente strutturati ma dei quali l'Università si avvale in virtù di appositi e regolari contratti stipulati con gli stessi lavoratori;
- 5) il personale appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, a norma di convenzione opera in locali dell'Università, salvo diverse specifiche previsioni degli atti convenzionali

#### **ART. 2**

- 1) Gli obblighi e le attribuzioni del Rettore in quanto datore di lavoro sono:
  - a) la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e l'elaborazione del relativo documento di cui al comma 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 626/94, avvalendosi della collaborazione del

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro e, ove necessario, del medico competente;

- b) la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro;
- c) la nomina del medico competente;
- d) l'informazione, la formazione e la consultazione dei Rappresentanti per la Sicurezza, nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
- e) la presentazione al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, del piano di realizzazione progressiva delle misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui all'art. 3 D. Lgs. 626/94, tenendo conto delle risultanze della valutazione dei rischi;
- f) la realizzazione delle opere edili e impiantistiche necessarie a rendere gli ambienti di lavoro idonei ad ospitare le attività lavorative. Per quanto riguarda gli immobili utilizzati a qualunque titolo dall'Università dei quali la stessa non è proprietaria, provvede a richiedere, ai soggetti che ne abbiano l'obbligo giuridico, la realizzazione degli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici in uso. Tutto questo sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi.

Gli obblighi e le attribuzioni dei Sovrintendenti, limitatamente alle Aziende Agrarie di competenza, in quanto datori di lavoro sono:

- a) la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e l'elaborazione del relativo documento di cui al comma 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 626/94, avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro e, ove necessario, del medico competente;
- b) la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro;
- c) la nomina del medico competente;
- d) l'informazione, la formazione e la consultazione dei Rappresentanti per la Sicurezza, nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
- e) la presentazione alla Delegazione ex art. 18 legge 705/85, per le determinazioni di competenza, del piano di realizzazione progressiva delle misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui all'art. 3 D. Lgs. 626/94, tenendo conto delle risultanze della valutazione dei rischi.
- f) provvedono affinché siano eliminati o ridotti al minimo i rischi connessi alle attività svolte nella struttura di competenza;
- g) adottano e aggiornano, anche secondo il grado di evoluzione delle conoscenze del progresso tecnico, le misure di prevenzione e di sicurezza, in relazione alle attività di didattica e di ricerca che si svolgono nella propria struttura;
- h) ai fini della sicurezza, affidano i compiti lavorativi in considerazione delle capacità e delle condizioni di salute dei singoli lavoratori;
- i) forniscono ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro;
- j) provvedono affinché tutti i lavoratori ricevano la informazione, formazione e abbiano la necessaria professionalità per conoscere i rischi specifici connessi alle attività svolte;
- k) adottano le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori, con adeguate e corrette istruzioni e in possesso delle necessarie professionalità, svolgano lavorazioni a rischio;

- l) vigilano affinché i lavoratori osservino le norme vigenti in materia di prevenzione, sicurezza e igiene sul lavoro, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Università. Verificano altresì che vengano correttamente utilizzati i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori medesimi;
- m) adottano le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- n) informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- o) si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- p) designano, in base alle risultanze della valutazione dei rischi, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
- q) prendono appropriati provvedimenti affinché le attività svolte non causino rischi per la salute della popolazione o danneggino l'ambiente esterno.
- r) provvedono affinché sia realizzata la regolare manutenzione di attrezzature e macchine, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- s) provvedono, avvalendosi della collaborazione del responsabile dell'attività didattica e/o di ricerca in laboratorio, al controllo costante delle attrezzature e dei comportamenti dei lavoratori quando operano e/o frequentano i laboratori didattici, di ricerca e di servizio di loro competenza;
- t) realizzano le misure di prevenzione e sicurezza di cui all'art. 9 del D.L. 363/98, con le modalità ivi indicate, congiuntamente con il responsabile dell'attività didattica e/o di ricerca in laboratorio, quando le attività di ricerca, di didattica e di servizio comportano l'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi, di attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.

2) I Presidi di Facoltà, i Direttori di Dipartimento, i Direttori di Istituto, Scuole, Centri di Studio e di Ricerca, nell'ambito delle attività e degli spazi assegnati alle strutture di cui hanno la direzione, sono responsabili della prevenzione e della sicurezza e delegati a compiere le seguenti funzioni:

- a) collaborano, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro e con il medico competente, alla valutazione dei rischi relativi alle attività svolte nella struttura;
- b) provvedono affinché siano eliminati o ridotti al minimo i rischi connessi alle attività svolte nella struttura;
- c) adottano e aggiornano, anche secondo il grado di evoluzione delle conoscenze del progresso tecnico, le misure di prevenzione e di sicurezza, in relazione alle attività di didattica e di ricerca che si svolgono nella struttura;

- d) ai fini della sicurezza, affidano i compiti lavorativi in considerazione delle capacità e delle condizioni di salute dei singoli lavoratori;
- e) forniscono ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro;
- f) provvedono affinché i lavoratori afferenti alla struttura ricevano l'informazione e la formazione sui rischi connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione;
- g) vigilano affinché soltanto i lavoratori, con adeguate e corrette istruzioni e in possesso delle necessarie professionalità, svolgano lavorazioni a rischio;
- h) vigilano affinché i lavoratori osservino le norme vigenti in materia di prevenzione, sicurezza e igiene sul lavoro, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Università. Verificano altresì che vengano correttamente utilizzati i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori medesimi;
- i) adottano, in base alle risultanze della valutazione dei rischi, le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- j) informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- k) si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- l) designano, in base alle risultanze della valutazione dei rischi, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
- m) prendono appropriati provvedimenti affinché le attività svolte non causino rischi per la salute della popolazione o danneggino l'ambiente esterno.
- n) provvedono affinché sia realizzata la regolare manutenzione di attrezzature e macchine, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- o) provvedono, avvalendosi della collaborazione del responsabile dell'attività didattica e/o di ricerca in laboratorio, al controllo costante delle attrezzature e dei comportamenti dei lavoratori quando operano e/o frequentano i laboratori didattici, di ricerca e di servizio di loro competenza;
- p) realizzano le misure di prevenzione e sicurezza di cui all'art. 9 del D.I. 363/98, con le modalità ivi indicate, congiuntamente con il responsabile dell'attività didattica e/o di ricerca in laboratorio, quando le attività di ricerca, di didattica e di servizio comportano l'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi, di attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.

3) I Capi Divisione, i Direttori dei Centri di Servizio nonché i responsabili dei Settori Didattici, sono delegati a compiere le seguenti funzioni:

- a) collaborano, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro e con il medico competente, alla valutazione dei rischi relativi alle attività svolte nella struttura di competenza;
- b) provvedono affinché i lavoratori abbiano i necessari e idonei mezzi di protezione, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro;
- c) ai fini della sicurezza, affidano i compiti lavorativi in considerazione delle capacità e delle condizioni di salute dei singoli lavoratori;
- d) vigilano affinché i lavoratori afferenti alle rispettive strutture ricevano l'informazione, la formazione sui rischi connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione;
- e) vigilano affinché soltanto i lavoratori, con adeguate e corrette istruzioni e in possesso delle necessarie professionalità, svolgano lavorazioni a rischio;
- f) vigilano affinché sia realizzata la regolare manutenzione di attrezzature e macchine, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- g) vigilano affinché i lavoratori osservino le norme vigenti in materia di prevenzione, sicurezza e igiene sul lavoro, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Università. Verificano altresì che vengano correttamente utilizzati i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori medesimi.

### ART. 3

Al fine di realizzare quanto sopra indicato, i soggetti delegati ai sensi del precedente punto 2) dell'art.2, si avvalgono, ove già non espressamente richiamata, della collaborazione dei responsabili delle attività didattica e/o di ricerca in laboratorio. Ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D.I. 363/98 si intende per responsabile delle attività didattica e/o di ricerca in laboratorio il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche e/o di ricerca in laboratorio. Gli organi di gestione delle strutture universitarie di cui al punto 2) citato, secondo regole proprie, individuano, mediante delibere, fra il personale dipendente dell'Università afferente alla struttura, i suddetti responsabili.

Gli stessi organi individuano, altresì, l'ambito e le attività di didattica e di ricerca entro le quali si configura la responsabilità dei soggetti indicati al comma precedente.

Gli obblighi e le attribuzioni, in materia di prevenzione e sicurezza, a carico dei responsabili della attività di didattica e/o di ricerca sono:

1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti

rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.

3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:

- a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al soggetto di vertice della struttura di appartenenza;
- b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del D. Lgs. 626/94, sulla base della valutazione dei rischi;
- c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
- d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
- e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dalla struttura di appartenenza, con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

#### ART. 4

Il personale di enti convenzionati, sia pubblici che privati, che opera in locali dell'Università è soggetto, per quanto concerne il presente regolamento, alla stessa disciplina alla quale è sottoposto il personale universitario, salvo diversa pattuizione prevista negli specifici accordi che verranno stipulati ai sensi dell'art. 10 del D.I. n.363.

Le seguenti categorie di personale:

- 1) Il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dall'Università;
- 2) gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio;
- 3) i volontari frequentatori così come individuati dal "Regolamento per l'accesso dei laureati frequentatori alle strutture dell'Università";
- 4) i lavoratori non organicamente strutturati ma dei quali l'Università si avvale in virtù di appositi e regolari contratti stipulati con gli stessi lavoratori;

che prestano la propria opera presso enti esterni sono soggette, per quanto concerne il presente regolamento, alla stessa disciplina che si applica al personale dell'ente ospitante salvo diversa pattuizione prevista negli specifici accordi che verranno stipulati ai sensi dell'art. 10 del D.I. n.363.

Milano, 26.2.1999

F.to Prof. Paolo Mantegazza

**Reg. al n° 191296**

Il 26.2.1999